Corpo di Polizia Municipale 2020 01999/097
Area Eventi della Città
GC
1

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

24 settembre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Marco PIRONTI
Roberto FINARDI	Sergio ROLANDO
Antonino IARIA	Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CITTADINA A CARATTERE CULTURALE E COMMERCIALE: TURIN COFFEE WEEK. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco.

Nell’ambito delle manifestazioni di interesse cittadino l’Associazione “Eatbin”, con sede legale in Torino, Lungo Dora Colletta 67 - C.F. 97793060019 e P. IVA 11331240017, già attiva sul territorio comunale nella realizzazione di eventi atti ad incrementare la capacità attrattiva, di offerta e di servizi, nonché ad incentivare il commercio al dettaglio nelle sue diverse forme in abbinamento a momenti di aggregazione e/o promozione dell’attività culturale e sociale, ha presentato all’Assessorato al Commercio del Comune di Torino (prot. n. 2008 del 15 settembre 2020) la proposta di realizzazione di una manifestazione denominata “TURIN COFFEE WEEK”, da svolgersi sabato 26 e domenica 27 settembre 2020, in via Bologna n. 32 (area esterna Centro Nuvola Lavazza).

La manifestazione proposta, ad accesso libero e gratuito, è interamente dedicata alla cultura e alla promozione di una delle bevande più consumate al mondo: il Caffè; Torino, con le sue molteplici e storiche tradizioni, risulta essere una delle zone con le maggiori torrefazioni d’Italia.

Durante il fine settimana dal 26 e 27 settembre 2020, verrà quindi creato un incubatore culturale, volto a diffondere alla cittadinanza la cultura del caffè; il pubblico potrà partecipare a seminari, workshop e assistere a cooking e cocktail show durante i quali saranno presentati piatti e drink dimostrativi a base caffè.

Il fulcro della manifestazione sarà il palco, zona in cui sarà svolto un fitto programma culturale sul mondo del caffè con interventi di esperti e giornalisti di fama internazionale, oltre a seminari sulla tradizione e sull’innovazione di questa bevanda; si farà cultura con i migliori head trainer, si potrà assistere a percorsi sensoriale alla scoperta degli aromi del caffè.

Collateralmente, e in abbinamento all’evento centrale, verranno svolti dei “mini” eventi satellite in alcune zone della città (via Buozzi angolo Via Roma – Via Monferrato – Piazza Bodoni); gli eventi diffusi, realizzati in collaborazione con le migliori torrefazioni, sono programmati al fine di coinvolgere in maniera più omogena e con meno assembramenti possibili la cittadinanza, dando quindi vita ad una vera e propria manifestazione itinerante; in queste location satellite il tema, naturalmente, sarà sempre la cultura del caffe promossa con mini seminari, degustazioni gratuite e workshop.

Nelle varie attività di promozione culturale e degustativa, oltre a piccole torrefazioni del territorio, saranno presenti e coinvolti due marchi di eccellenza della tradizione: Lavazza e Vergnano.

Per l’occasione, sarà possibile, per la cittadinanza, visitare il Museo Lavazza che aprirà gratuitamente le sue porte; al fine di creare interazioni, anche con i visitatori più piccoli, ci sarà la presentazione di due libri creati in collaborazione con Panini; uno sul tema del progetto ToWard2030 (progetto promosso da Lavazza e dalla Città di Torino che tratta di arte urbana e sostenibilità, attraverso il linguaggio universale della street art) l’altro su come nasce il caffè, dalla coltura alla torrefazione.

Come servizio ai partecipanti all'evento verranno allestiti due stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande che, con i loro piatti e in sinergia con la manifestazione, rappresenteranno le eccellenze del territorio.

Il Turin Coffee Week si articolerà quindi su due temi narrativi: il caffe, con la sua storia legata alla tradizione e alle sue tecniche di coltura e lavorazione e l'evoluzione del suo impiego più nuovo e creativo, come ad esempio il suo inserimento nei cocktail e in alcuni piatti come risorsa principale e/o di accompagnamento; nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale durante le esibizioni culinarie saranno utilizzate esclusivamente stoviglie compostabili.

Al fine di garantire l'accesso a qualsiasi persona, nel rispetto dei principi di criteri di accessibilità e fruibilità per tutti, l'organizzatore ha dichiarato che il luogo dove si sviluppa l'evento è privo di barriere architettoniche, sia per quanto riguarda la struttura e gli allestimenti previsti, che per i servizi sanitari messi a disposizione,

L'associazione, in allegazione al progetto, ha predisposto un protocollo delle misure organizzative e gestionali che saranno adottate durante l'evento per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19.

Poiché le suddette iniziative sono soggette alla "*disciplina delle attività di vendita su area pubblica in occasione di manifestazioni*", approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016), esecutiva dal 16 agosto 2011, il progetto e le relative documentazioni sono stati sottoposti ad istruttoria, dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione. Risulta che il numero degli operatori dichiarati partecipanti alle manifestazioni è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione anzidetta; la superficie commerciale occupata non supera il 50% di quella complessiva della manifestazione, così come si evince dallo schizzo planimetrico presentato dal soggetto organizzatore ed allegato alla presente deliberazione (**all. 1**).

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con l'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le segnalazioni di inizio attività unicamente degli operatori commerciali professionali al competente Ufficio dell'Area Eventi della Città, attraverso idonea modulistica afferente l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alle manifestazioni con indicati i relativi titoli autorizzativi, o le norme che li abilitano all'attività di vendita.

L'attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e le norme fiscali e di regolarità contributiva vigenti.

L'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area e verificare che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto

delle norme di sicurezza.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento delle manifestazioni, che saranno a carico esclusivamente dell'organizzatore. L'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà, comunque, garantire la presenza di vie di emergenza.

Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della L.R. Piemonte n. 38 del 2006 e s.m.i. e 10 del Regolamento Comunale n. 329 vigente.

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S..

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato e attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che gli organizzatori, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità.

Laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.

Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute: D.P.C.M. del 7 agosto (confermato con D.P.C.M. del 7 settembre); nell'Allegato 9 al D.P.C.M. del 7 agosto "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", rilasciate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020, come recepite dal D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020; nell'Ordinanza del Ministero della Salute del

16 agosto 2020.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza, in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura.

Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P., T.A.R.I. e C.I.M.P ove dovuta;

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare lo svolgimento, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, della manifestazione culturale e commerciale di interesse cittadino, illustrata nel dettaglio all'interno della presente deliberazione e denominata: "Turin Coffee Week" da svolgersi sabato 26 e domenica 27 settembre 2020, in via Bologna n. 32 (area esterna Centro Nuvola Lavazza) come da schizzo planimetrico, a cura dell'Associazione senza scopo di lucro "Eatbin", con sede legale in Torino, Lungo Dora Colletta 67 - C.F. 97793060019 e P. IVA 11331240017);
2) di stabilire che:
   a) il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Eventi della Città, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli

operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, previsti dalla normativa vigente, per la vendita al pubblico, di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche e i controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità;

b) l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

c) l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area e a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni, per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;

d) l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;

e) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;

f) l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente agli schizzi planimetrici allegati alla presente deliberazione e dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P., T.A.R.I. e C.I.M.P ove dovuta;

3) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche, privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n.

329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato e attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità.

4) l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
   a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
   b) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
   c) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
   d) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'art. 9 del R.D. citato;
   e) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
   f) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
      f.1) all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;

f.2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;

f.3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;

5) in riferimento al contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 devono essere rispettate le misure organizzative poste in essere per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio così come dichiarate nella specifica allegazione al progetto da parte dell'organizzatore dell'evento;

6) devono essere rispettate le disposizioni contenute: D.P.C.M. del 7 agosto (confermato con D.P.C.M. del 7 settembre); nell'Allegato 9 al D.P.C.M. del 7 agosto "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", rilasciate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020, come recepite dal D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020; nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;

7) dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017), come recepite dalla locale Prefettura;

8) di apportare, con determinazione dirigenziale, eventuali variazioni delle date di svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore, o altro comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno 3 giorni prima della data oggetto di modificazione, sempre che ricorrano motivi d'urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa;

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri di utenza per la Città;

10) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 2**);

11) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Torino per la valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti sindacali o prefettizi, a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicato l'obbligo dell'organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

12) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Commercio, Sportello Imprese,
Promozione Eventi Cittadini e Turismo,
Economato, Avvocatura
Alberto Sacco
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Comandante
Corpo di Polizia Municipale
Emiliano Bezzon
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

La Direttrice
Divisione Turismo,
Attività Economico-Produttive e Sviluppo
Paola Virano
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area
Rosario Rudi Bonanno
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata

Alessandra Gaidano

Verbale n. 55 firmato in originale:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ferrari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 settembre 2020 al 9 ottobre 2020;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 ottobre 2020.